



Lodè, li 04.05.2022

ORDINANZA N. 3 PROT.

OGGETTO: Prescrizioni comunali antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti in tema di tutela dell'incolumità e dell'igiene nel territorio del Comune di Lodè

LA SINDACA

- **PREMESSO** che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;
- **RILEVATO** che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;
- **CONSIDERATO** che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;
- **RITENUTO**
 - necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato.
 - Ritenuto inoltre
 - indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.
- **VISTA** la legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 e succ. mod. ed int.;
- **VISTO** la legge 21 novembre 2000 n. 353 e succ. mod. ed int.;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 285/92 e succ. mod. ed int.;
- **VISTO** il Decreto legislativo n. 152/06 e succ. mod. ed int.;



- **VISTO** il Decreto legislativo n.01/2018 e succ. mod. ed int.
- **VISTO** il vigente regolamento d'igiene.
- **VISTO** il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int. ;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti:

- a) Ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, e 4 che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso, in recepimento delle disposizioni di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 – in attesa dell' Aggiornamento 2022 succitate, entro e non oltre il 1° giugno del corrente anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., consistenti in :
1. Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato (così come meglio rappresentato nella planimetria del Piano degli Incendi di interfaccia), nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
 2. Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
 3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
 4. Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

DISPONE

Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio in essere in attesa dell'aggiornamento 2022.

**DISPONE** altresì

- Che in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente nonché dai Regolamenti Comunali;

1. - Sono fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L.353/2000 e dalla specifica normativa di settore, si applicherà ai contravventori della presente Ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

- La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.

DEMANDA

-Alla Polizia Giudiziaria Locale ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

ORDINA ALTRESÌ

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente

AVVERTENZE

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva, di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lvo 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971



LA SINDACA
Dott.ssa Antonella Canu